

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 1951

(34<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disciplina dei derivati della malonilurea (barbiturici) » (N. 1828) (Approvato dalla Camera dei deputati):

DE BOSIO . . . . .	Pag. 251, 252, 253
LORENZI . . . . .	251
SAMEK LODOVICI . . . . .	251
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	252

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cavallera, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Lorenzi, Macrelli, Magli, Pazzagli, Pie-

raccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico e Zanardi.

È altresì presente l'onorevole Migliori, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

MAGLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole ed altri: « Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici) » (N. 1828) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bartole ed altri: « Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO. Mi sembra che questo progetto di legge sia molto semplice. Pregherei di nominare il relatore, che potrebbe riferire nella prossima riunione, a meno che la Commissione non intenda deliberare subito.

LORENZI. Non credo sia necessario nominare un relatore, in quanto si tratta di provvedimento analogo ad altri che abbiamo già approvato.

SAMEK LODOVICI. Ritengo che la Commissione dovrebbe procedere senz'altro alla votazione della legge con la semplice nozione

## XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

34ª RIUNIONE (4 ottobre 1951)

dei singoli articoli. Si tratta, infatti, di una piccola legge, anche se molto utile, che si aggiunge a quelle che noi abbiamo già votato per far rientrare nella disciplina generale del Capo V, Sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie, medicinali capaci di dare delle intossicazioni croniche ed acute di carattere mortale. Abbiamo già approvato infatti analoghe leggi, per esempio per i mefedinici. Oggi si tratta della malonilurea. Pregherei pertanto di approvare questo disegno di legge.

DE BOSIO. Il progetto di legge sottoposto alla deliberazione della Commissione merita senza dubbio il consenso unanime della Commissione stessa. Rilevo però che è necessario che da parte del Governo venga presentato un progetto completo su tutta questa materia particolare e delicata, che è regolata dal testo unico del 1934, ma la cui disciplina, come abbiamo visto da diversi progetti di iniziativa parlamentare presentati, oggi non è più consentanea alle necessità attuali. Pertanto, con questa spiegazione e con questa premessa, credo che si possa passare all'esame degli articoli ed alla approvazione del disegno di legge.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Prego l'onorevole Commissione di voler approvare la proposta di legge degli onorevoli Bartole ed altri. A rigore, essa non era forse indispensabile, perchè la legislazione attuale poteva supplire, se bene applicata, ma, posto che è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, posto che effettivamente il richiamo dell'attenzione sul problema degli stupefacenti è diventato più vivace in questo momento e posto che tutto ciò può servire a diffondere meglio la conoscenza del problema stesso, ritengo opportuno che si passi sollecitamente all'approvazione degli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

## Art. 1.

Nessun derivato della malonilurea può venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irripetibile,

compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

## Art. 2.

Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto della intera sezione IV del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151.

DE BOSIO. Debbo rilevare che in questo articolo c'è una omissione di carattere formale: laddove si parla del disposto della intera Sezione IV del testo unico delle leggi sanitarie, si è omesso di dire che si parla del titolo II, capitolo V, Sezione IV. Questa omissione renderebbe poco comprensibile l'articolo, poichè di Sezioni quarte nel testo unico delle leggi sanitarie ne esistono parecchie. Pertanto propongo che all'articolo 2, dopo le parole « della intera sezione IV », si aggiungano le altre « del titolo II, capitolo V ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con la modificazione formale proposta dal senatore De Bosio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

## Art. 3.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad esonerare dalla disciplina di cui alla presente legge le specialità medicinali e preparazioni farmaceutiche industriali contenenti barbiturico associato a fenildimetil-dimetilamino-isopirazolone.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

34ª RIUNIONE (4 ottobre 1951)

DE BOSIO. Il presentatore del disegno di legge ha formulato l'articolo 3 per non cadere in una esagerazione. L'articolo 3 si deve, a mio avviso, interpretare in questo senso: l'Alto Commissario, con le norme regolamentari che emanerà, dovrà limitare la materia che forma l'oggetto di questo disegno di legge ai prodotti che contengono stupefacenti in misura dannosa. È bene che sia chiarita questa interpretazione dell'articolo 3, anche per dare all'Alto Com-

missario le direttive per la regolamentazione della disciplina di questi prodotti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione ha termine alle ore 10.